

6 - Delibera di Assemblea

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 6 dd. 16 maggio 2016.

Oggetto: Ratifica della deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 dd. 21 marzo 2016 avente ad oggetto "1^ variazione al bilancio di previsione anno 2016"

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 dd. 21 marzo 2016 avente ad oggetto "1^ variazione al bilancio di previsione anno 2016", a cui espressamente si rinvia;

Appurato che suddetta variazione è stata adottata in via d'urgenza dal Comitato Esecutivo, salvo ratifica del Consiglio, stante la volontà di avviare quanto prima la procedura necessaria all'attivazione dei progetti di inserimento lavorativo a favore dei Comuni dell'ambito e alla luce di quanto evidenziato dal Segretario Generale nella Sua mail di data 08 marzo 2016, depositata in atti;

Ritenuto di condividere le motivazioni che hanno portato all'adozione in via d'urgenza da parte del Comitato Esecutivo della Comunità della 1^ variazione al bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti per procedere alla ratifica della deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 dd. 21 marzo 2016;

Acquisito in data 11 marzo 2016 (ns. prot. n. 5747 dd. 11 marzo 2016) il parere favorevole dell'organo di revisione (dott.ssa Tania Toller, nominata con deliberazione assembleare n. 34 dd. 17 dicembre 2012), depositato in atti;

Visto il co. 4 dell'art. 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L in base al quale "... i provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine ...";

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia n. 64 dd. 27 aprile 2010 avente ad oggetto "Comunità Alta Valsugana e Bersntol. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale e soppressione del Comprensorio Alta Valsugana ai sensi dell'art. 42, comma 1, della medesima legge";

Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78 in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

Visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 con i relativi allegati, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 37 dd. 29 dicembre 2015;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

Vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, in quanto trattasi di una ratifica di un provvedimento già esecutivo;

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione istruttoria e per gli effetti di cui all'art. 81, comma 1 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L:

- in ordine alle regolarità tecnico amministrativa la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data **24 marzo 2016** esprime parere favorevole.

IL PROPONENTE
dott.ssa Luisa Pedrinolli

- in ordine alle regolarità contabile la dott.ssa Luisa Pedrinolli, Responsabile del Servizio Finanziario, in data **24 marzo 2016** esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Sentiti gli interventi dei consiglieri e le repliche del Presidente, di cui al verbale di seduta;

Con voti n. 21 favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di ratificare, per quanto in premessa, la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità n. 23 dd. 21 marzo 2016 avente ad oggetto "1^ variazione al bilancio di previsione anno 2016";
2. di dare atto che con la presente ratifica non viene meno il principio dell'equilibrio e del pareggio di bilancio, come già determinato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016;

3. di prendere atto del parere favorevole dell'organo di revisione (dott.ssa Tania Toller, nominata con deliberazione assembleare n. 34 dd. 17 dicembre 2012), reso in data 11 marzo 2016 (ns. prot. n. 5747 dd. 11 marzo 2016) e depositato in atti;
4. di dichiarare la presente, con n. 21 voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 79, comma 4 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per le motivazioni espresse in premessa;
5. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammessa la presentazione:
 - di opposizione al Comitato Esecutivo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 gg, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico – amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, co. 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.